

384295

C/13575

372 12 057 0676/0

REP. 8054/1133



Trascritto a Brindisi

il 12.1.1990
al n. 731/684/3580

157

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

(ex INA CASA con promessa di futura vendita)

Con la seguente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1) ELIA ERMINIO, ingegnere, nato in Oria il 4 settembre 1926 e domiciliato, per la carica, presso la Sede dell'Istituto infra indicato, il quale interviene e stipula quale legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, via G. B. Casimiro n. 27 (codice fiscale: 00061820742), a ciò autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 84 in data 11.2.1986, a quanto infra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo N° 6880, in data 22.2.1989, che, in copia autentica, si allega al presente sub "A"; da una parte e;

MORO Luca, pensionato, nato il 5 gennaio 1923 ad Ostuni ove risiede a Largo Risorgimento n. 37 (cf. MRO LCU 23A05 G187F), coniugato ed in comunione dei beni, dall'altra parte.

PREMESSO

== che Moro Luca, ai sensi delle leggi 28.2.1949 n.43 e 26.11.1955 n.1148 e 24.1.1958 n.19, e successive norme integrative, complementari e regolamentari, é assegnatario, con promessa di futura vendita, di un alloggio ex INA CASA, sito nel Comune di Ostuni al Rione Melogna via Largo risorgimento n. 37 piano primo scala unica interno 4 composto di tre vani utili, come da contratto stipulato in data 31.8.1962 registrato a Brindisi il 12.9.1962 al n. 3663 mod. II;

== che in forza dell'art. 35 della Legge 14.2.1963 n.60 le attività patrimoniali e le obbligazioni della Gestione INA Casa furono trasferite alla Gestione Case per Lavoratori (GESCAL);

== che a norma dell'art. 12 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036 e successive modificazioni la Gestione Case per Lavoratori (GESCAL) é stata soppressa e che ai sensi dell'art.14 di detto decreto i beni immobili di proprietà della Gestione stessa sono stati devoluti agli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Provincia nel cui territorio si trovano;

== che tra i suddetti beni é compreso l'alloggio oggetto del presente contratto;

== che la predetta parte assegnataria ha chiesto, avendo ottemperato a tutti gli obblighi contenuti nel contratto di promessa di futura vendita, il trasferimento in proprietà dell'alloggio sopra descritto.

Tutto ciò premesso
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, il cui contesto, ove brevità lo richieda, l'Istituto

19 DIC. 1989

Registrato a Ostuni

al n. 919 Vol. Serie Mod. 2a - 1a

Esatte Lire Cento tremila (303000)

di cui Lire per IN VIM

L. 100.000 per Imp. di Trascr.

IL DIRETTORE

(Rizza Dott. Aldo)

[Signature]



Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà denominato "I.A.C.P." ovvero "Istituto" e la predetta assegnataria "acquirente", si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - L'I.A.C.P., come sopra rappresentato vende e trasferisce in proprietà a Moro Luca, che accetta ed acquista in comunione legale dei beni, l'alloggio popolare compreso nel fabbricato sito nel comune di Ostuni, cantiere n. 13575, quartiere Melogna, alla via Largo Risorgimento n. 37, scala unica, piano 1°, int. 4, composto di tre vani utili, oltre gli accessori, ed un locale scantinato distinto dal N. 4, il tutto pari a n. 5,5 vani virtuali, oltre la proprietà "pro quota" e l'uso in comune delle cose indivise. L'alloggio confina detto Largo Risorgimento, vano scala e strada.

Il locale scantinato confina corridoio condominiale, locale interno 3 e terrapieno.

Nel N.C.E.U. alla partita 17822, fol. 147, p.lla 1028/4, C.da melogna, p.1° (giusta mod. 44/N per variazione presentata all'UTE di Brindisi il 7.6.1989, prot. 105/89); già alla partita 6341, ditta gestione INA CASA, fol. 147, p.lla 1028/4, c.da Melogna, p.1°, categ. A/3 di 3°, vani 5,5, RCf. 968.

L'immobile oggetto del presente contratto è meglio indicato nella planimetria che, esaminata e riscontrata esatta dalle parti e da esse firmata, si allega al presente atto sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale.

L'alloggio viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte dello "I.A.C.P." di ulteriori opere di ultimazione e migliorie.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di ricevere l'immobile come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza alcuna garanzia per vizi occulti.

ART. 2 - La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di £. DUEMILIONI CINQUECENTO SESSANTOTTO MILA TRECENTO (£. 2.568.300), così come pattuito, di comune accordo nella promessa di futura vendita, stipulata il 31.8.1962.

Detto prezzo l'acquirente ha versato prima d'ora. Pertanto l'Istituto subentrato, in virtù degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1036 in tutte le attività ed obbligazioni della GESCAL, rilascia all'acquirente ampia, definitiva e liberatoria quietanza, con rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale.

Con il che la proprietà dell'alloggio citato con tutti i diritti, azioni, ragioni, vantaggi ed oneri si trasferisce all'acquirente sottoscritto che ne ha già il possesso materiale.

Handwritten signature

Moro Luca

Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature



ART. 3 - L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato materiale e giuridico dell'alloggio acquistato e perciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore a produrre la legale documentazione.

ART. 4 - L'acquirente non potrà conseguire l'affitto né in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso e con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi dallo Stato o da altro Ente pubblico.

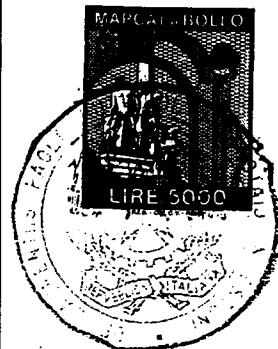
Ogni pattuizione in violazione del divieto di cui al comma precedente è nulla.

Art. 5 - A norma dell'art. 30 della L.R. n. 54 del 20.12.1984 l'amministrazione dello stabile passa al condominio, da costituirsi in base alle vigenti norme del codice civile. Qualora già costituito, l'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso, assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale la parte acquirente si impegna a corrispondere una quota mensile provvisoria per spese di amministrazione e servizi vari suscettibili di variazioni annuali. Dalla data di formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, del quale è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso e da tale data le spese saranno stabilite dal condominio stesso ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente. Sono vietate le modifiche, trasformazione ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto.

ART. 6 - Con riferimento all'art. 40 L. 28.2.1985 n.47 e successive modificazioni e integrazioni, il legale rappresentante dell'Istituto venditore dichiara che le opere di costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto sono state iniziate anteriormente all'1.9.1967, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in data odierna che al presente atto si allega sotto la lettera "C" per formarne parte integrante e inscindibile.

Il signor Moro Luca dichiara che giusta autorizzazione di lieve entità rilasciata dal Sindaco del Comune di Ostuni in data 12.6.1981, prot. n. 14810, ha trasformato due finestre in altrettanti balconcini.

In ottemperanza del D.L. n. 330/89 il signor Moro Luca dichiara che il reddito dell'immobile in oggetto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi ed allega al presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà



152



che si allega al presente sotto la lettera D).

ART. 7 - A norma dell'art.10 del vigente statuto dello I.A.C.P. e dell'art.17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal coordinatore generale dell'IACP e, in caso di sua assenza o impedimento dal suo faciente funzioni.

ART. 8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto le parti fanno riferimento alle norme della legislazione vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

ART. 9 - Le parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto e rinunziano a qualsiasi iscrizione d'ufficio.

ART. 10 - Le spese, imposte e tasse comunque conseguenti al presente contratto sono a carico dell'acquirente.

ART. 11 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio, l'Istituto: nella propria Sede, l'acquirente: nell'alloggio assegnato ove l'Istituto potrà far notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

ART. 12 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto é esclusivamente competente il foro di Brindisi.

ART. 13 - Le parti invocano l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Il legale rappresentante dell'Istituto alienante dichiara che il presente atto di assegnazione definitivo di alloggio é esente da INVIM perché conseguente a contratto con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti stipulato anteriormente all'1.1.1973, (Ris. 250224 del 31.3.1977 Dir. Gen. Tasse).

Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio Paolo De Laurentiis di Ostuni che ne autentica le firme.

Il medesimo é autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Brindisi, addì 13 DIC. 1989

Il Coordinatore Generale:

Il Commissario Straordinario:

Pro P. Luca

Repertorio N° **8057** Raccolta N° **1133**

AUTENTICA DI FIRME

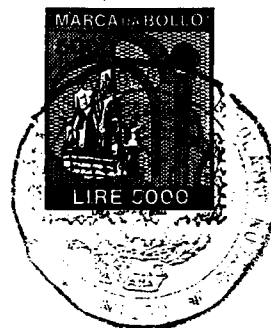
Repubblica Italiana

Io sottoscritto Avv. Paolo DE LAURENTIIS fu Girolamo, Notaio in Ostuni, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Brindisi,

c e r t i f i c o :

che previa rinuncia dei comparenti, di comune accor-





153

SPECIFICA

bollo _____
scritt. _____
onorario 32811
c. n. 7189
archivio 6000
totale _____

do tra di loro e con il mio consenso all'assistenza
za dei testimoni, i signori: _____

LONGLO Antonio, ingegnere, nato a Francavilla Fonta
na l'8 giugno 1937 e domiciliato per la carica pres-
so la Sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari del-
la Provincia di Brindisi alla via G.B.Casimiro n.27,
nella spiegata qualità di coordinatore generale del-
l'Istituto medesimo; _____

ELIA Erminio, ingegnere, nato a Oria il 4 settembre
1926 e domiciliato, per la carica, presso la sede
dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi alla via G.B.Casimiro n.27, nella
spiegata qualità di Commissario Straordinario per
l'amministrazione e legale rappresentante pro-tempo
re denominato "Istituto" a quanto sopra autorizzato
con delibera del Commissario Straordinario per l'Am-
ministrazione dell'Istituto medesimo n.6880 in data
22.2.1989, in copia autentica si trova allegata sot-
to la lettera "A" al presente atto; _____

MORO Luca, pensionato, nato il 5 gennaio 1923 a Ostu-
ni, ove risiede al Largo Risorgimento n.37. _____

Della loro identità personale io Notaio sono certo,
hanno apposto in mia presenza le proprie firme in
calce alla scrittura innanzi estesa e a margine del
foglio intermedio come per legge. I parenti mi
richiedono di tenere la detta scrittura in deposito
nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copia
autentica a chiunque ne faccia richiesta. _____

Le parti concordemente ed irrevocabilmente rinunzia-
no alla facoltà di richiedere la restituzione del
presente contratto. _____

BRINDISI, addì 13 dicembre 1989- _____

Uscio M. Rucchi

ORIGINE ACCEGATI
E CONFORME ALL'ORIGINALE
Ostuni, addì 1 GIU. 2001

[Signature]